

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Bilancio consolidato al 31/12/2018

Relazione sulla gestione

Allegato B

Indice

Nota Integrativa

- 1. Presupposti normativi e di prassi;*
- 2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione;*
- 3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica;*
- 4. La composizione del perimetro di consolidamento;*
- 5. Variazione del perimetro di consolidamento rispetto all'esercizio precedente;*
- 6. I criteri di valutazione applicati;*
- 7. Le operazioni infragruppo;*
- 8. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento;*
- 9. Analisi delle principali voci di bilancio;*
- 10. Compensi amministratori e sindaci;*
- 11. Strumenti derivati;*
- 12. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo.*

Relazione sulla gestione

1.Presupposti normativi e di prassi

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs.118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n.42*”, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto *Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*, così come modificato dal D.Lgs. 10.8.2014, n. 126 e dal DM 11/08/2017.

Come previsto al punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non specificatamente previsto nel D.Lgs.118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a riferimento i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, approvato nell'agosto 2014.

In sintesi, la normativa richiamata prevede che:

- gli Enti redigano annualmente il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il Gruppo dell'Amministrazione pubblica;
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - **gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.**

Per l'anno 2018, con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 95 del 13/06/2019 ad oggetto “*Bilancio consolidato del “Gruppo Unione dei Comuni della Bassa Romagna” ed individuazione componenti del “Gruppo Unione dei Comuni della Bassa Romagna” e del perimetro di consolidamento per l'esercizio 2018*” l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha:

- definito il Gruppo Amministrazione pubblica ed il perimetro di consolidamento per l'anno 2018;
- deliberato di trasmettere le direttive e linee guida alle società incluse nel perimetro necessarie alla predisposizione del bilancio consolidato.

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Unione dei Comuni della Bassa Romagna

L'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato

di cui all'allegato 4/4 al citato decreto. Tali disposizioni sono entrate in vigore per tutti gli enti a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, www.arconet.it, nella versione aggiornata al DM 11/08/2017.

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha preso avvio dalla citata deliberazione di Giunta n. 95 del 13/06/2019 in cui, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Si era proceduto a trasmettere a ciascuno degli enti compresi nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli enti facenti parte dell'area di consolidamento, unitamente alle linee guida previste per la redazione del bilancio consolidato 2018, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo).

Tutti gli organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno proceduto a trasmettere i dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nei successivi paragrafi.

3. La composizione del Gruppo Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**.

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica.
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali è stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.


Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Le società partecipate dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna al 31/12/2018 sono le seguenti:

Società ed enti partecipati al 31/12/2018	Capitale sociale al 31/12/2018	Quota partecipazione diretta	Quota partecipazione indiretta	Quota partecipazione totale
BASSA ROMAGNA CATERING S.P.A.	€ 774.675,00	5,0000%	0,0000%	5,0000%
ROMAGNA TECH Soc. Cons. p.A.	€ 611.500,00	1,7045%	0,0000%	1,7045%
LEPIDA S.p.A.	€ 65.526.000,00	0,001526%	0,0000%	0,001526%

Nell'elenco di cui sopra non sono state considerate le società indirettamente partecipate dall'Unione, rilevabili dai bilanci delle partecipate dirette, in quanto, anche qualora presenti, nessuna di queste ha le caratteristiche, di cui al principio contabile 4.4 (totale partecipazione pubblica e contestuale affidamento diretto di servizi pubblici locali), per poter essere incluse nel gruppo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e dal principio contabile 4.4 e come meglio evidenziato nella citata delibera di Giunta, il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna al 31.12.2018 si compone, **oltre che dall'ente capogruppo, dei seguenti organismi:**



4. La composizione del perimetro di consolidamento dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Il principio contabile, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua delle **soglia di irrilevanza** al fine di considerare nel perimetro solo le società e gli enti con caratteristiche dimensionali e di attività tali garantire la significatività del bilancio consolidato.

In particolare il principio contabile 4.4 al punto 3 statuisce: «*Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco nel gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

- a) *Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- *totale dell'attivo,*
- *patrimonio netto,*
- *totale dei ricavi caratteristici.*

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

"In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata."

A seguito delle modifiche apportate dal DM 11/08/2017 a valere sui bilanci consolidati relativi all'esercizio 2017, i bilanci delle società in house, di quelle a totale partecipazione pubblica dell'ente e delle società ed enti affidatarie di servizi senza gara sono in ogni caso considerati RILEVANTI a prescindere dalle condizioni di cui sopra.

Rilevato che la società **Lepida S.p.A.** appartenente al Gruppo Pubblica Amministrazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è da considerarsi rilevante ai fini del consolidamento infatti sono rispettati i parametri di rilevanza citati:

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA			
Parametri di rilevanza	RENDICONTO 2018	% irrilevanza	Soglia irrilevanza (valori bilancio società <)
Attivo	25.518.616,00	< 3%	765.558,48
Patrimonio netto	12.529.388,00	< 3%	375.881,64
Ricavi caratteristici	42.516.804,00	< 3%	1.275.504,12

UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA GRUPPO PA	Attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici	Rilevanza bilancio
3 % VALORI BILANCIO CAPOGRUPPO	765.558,48	375.881,64	1.275.504,12	
VALORI BILANCIO PARTECIPATA 2018				
LEPIDA S.P.A.	88.418.516,00	68.351.765,00	27.758.119,00	SI

Rilevato in oltre che la società **Lepida S.p.A.** è da considerarsi in house ed è affidatarie diretta di servizi e che pertanto **viene inclusa nel perimetro di consolidamento a prescindere da qualsiasi valutazione sulla rilevanza dei parametri di bilancio e di quota di partecipazione.**

Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento:

	SOCIETA' PARTECIPATE
Organismo partecipato	LEPIDA S.p.A.
Sede	Via della liberazione 15 - BOLOGNA C.F. 02770891204
Capitale sociale	€ 65.526.000,00
% posseduta	0,001526%
Metodo di consolidamento	Proporzionale
Spese di personale complessiva	€ 4.893.578,00
Eventuali perdite e/o operazioni finanziarie ripianate negli ultimi tre anni	nessuna

Si evidenzia che le percentuali di possesso, che saranno utilizzate per le operazioni di consolidamento e per l'eventuale definizione del capitale e degli utili di competenza di terzi, per una maggiore significatività sono arrotondate alla sesta cifra decimale.

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna:

LEPIDA S.p.A. C.F. - Registro imprese di Bologna: 02770891204 - Sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro 64 - Internet: www.lepida.it - Pec: segreteria@pec.lepida.it

Principale attività svolta:

Attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni, che detengono una partecipazione, concernenti la fornitura delle reti in fibra ottica, secondo quanto indicato nella legge regionale n. 11/2004. Servizi pubblica utilità per lo sviluppo delle reti a banda larga delle pubbliche amministrazioni.

La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata dall'art. 4-bis della l.r. n. 11 del 2004 come «strumento esecutivo e servizio tecnico» degli Enti soci per l'esercizio (coordinato e unitario) delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla citata legge regionale, ovvero, segnatamente: (i) la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna istituita a norma dell'art. 9 della citata legge regionale, nonché (ii) l'attuazione degli interventi e delle misure previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della medesima legge regionale e del relativo piano di attuazione di cui al successivo art. 7 (c.d. "Agenda digitale" della Regione, adottata per il quinquennio 2016-2021 con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 24 febbraio 2016, n. 62 e deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 42). La società svolge altresì le attività a essa assegnate in virtù di quanto previsto all'art.15, l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014 n. 14.

Missione prevalente attività svolta: missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

• PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 65.526.000,00	€ 65.526.000,00	€ 65.526.000,00
CAPITALE NETTO	€ 68.351.795,00	€ 67.801.850,00	€ 67.490.699,00
UTILE/PERDITA	€ 538.915,00	€ 309.150,00	€ 457.200,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 27.758.119,00	€ 29.102.256,00	€ 28.892.725,00
SPESE DI PERSONALE	€ 4.893.578,00	€ 4.756.705,00	€ 4.711.264,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 27.093.024,00	€ 28.504.066,00	€ 28.358.356,00

5. Variazioni della composizione del perimetro di consolidamento rispetto all'esercizio precedente.

La società inclusa nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017 è la seguente:

• LEPIDA S.p.a;

Anche nel 2018 si conferma lo stesso perimetro di consolidamento dell'anno precedente.

Quanto sopra per evidenziare che i bilanci consolidati 2017 e 2018 risultano comparabili come evidenziato nei fogli di lavoro allegati al presente documento.

6. I criteri di valutazione applicati

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.

A riguardo si fa presente che il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che *«è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base»*.

Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, al di fuori delle operazioni di rettifica eventualmente operate e riportate nella parte finale del documento, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso. Si ritiene infatti che le differenze dei principi contabili utilizzati dagli organismi del perimetro non siano tali da rendere necessaria l'effettuazione di apposite scritture di rettifica.

Si rimarca, nuovamente, come le percentuali di possesso utilizzate per le operazioni di consolidamento e per l'eventuale definizione del capitale e degli utili di competenza di terzi, per una maggiore significatività e per esigenze di carattere tecnico informatico sono arrotondate alla terza cifra decimale

7. Le operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.

La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti tecnici dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).

La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 2018, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo (in particolare quelli concernenti l'ente e le singole partecipate) al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta quantificati, sono state analizzate le cause all'origine di tali disallineamenti, al fine di impostare le più corrette scritture di rettifica; queste ultime sono state sviluppate in modo da recepire nel bilancio consolidato 2018 i riflessi economici dovuti ai suddetti disallineamenti e consentire di limitare l'impatto degli stessi. Sulla base dell'esperienza condotta, anche con altri enti aderenti all'Unione dei Comuni sono state impartite dettagliate direttive alle società del gruppo e potranno essere programmati incontri con i referenti amministrativi degli organismi partecipati, al fine di coordinare ed allineare le metodologie ed i criteri di rilevazione delle operazioni infragruppo.

Nella parte finale del documento si riportano l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica apportate al bilancio consolidato 2018, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio.

In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2018 all'interno del Gruppo, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune)
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi
4. sistemazione contabile dei disallineamenti

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 (punto4.2). Ad esempio, l'IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l'Iva risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

8. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

Nel bilancio consolidato i valori delle società partecipate consolidate con il metodo proporzionale, sono confluiti pro-quota in proporzione alla percentuale posseduta.

In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 Il Bilancio Consolidato, per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima.

In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.

La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1, D.Lgs.127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento.

Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia accettabile, sempre secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33.

Tale ultimo caso è quello impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso del Bilancio consolidato dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in quanto risulta complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da parte dell'ente.

Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Come ammesso dai principi contabili richiamati, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2018 le partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento, con il valore del loro patrimonio netto corrente; la sommatoria di tali ultimi valori è risultata non coincidente rispetto al valore di iscrizione delle quote di partecipazione nell'Attivo patrimoniale del Bilancio dell'ente, determinando una differenza di consolidamento, iscritta tra le riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17.

Si fa presente che le differenze di consolidamento vengono allocate per prassi professionale nel conto "Utili (perdite) a nuovo", e nello stato patrimoniale di cui all'allegato 1.1 del Dlgs 118/2011 sono allocate nella voce riserve di capitale.

La differenza di consolidamento dovuta allo storno del valore di carico delle partecipazioni dell'ente capogruppo negli enti strumentali e nelle società appartenenti al perimetro di consolidamento è pari ad euro 5,00 e viene rilevato nelle Riserve di Capitale.

9. Analisi delle principali voci di bilancio:

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011.

Le voci relative alle società partecipate sono indicate per il loro intero importo risultante dal bilancio di esercizio al 31/12/2018 e non sono state ricondotte alla percentuale di possesso detenuta.

- **Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni:**

	Crediti > 5 anni	Debiti > 5 anni
LEPIDA S.p.A.	€ -	€ -
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	€ -	€ 299.788,92

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA: I debiti con scadenza oltre i 5 anni si riferiscono alle quote capitale dei mutui in scadenza oltre l'esercizio 2023.

- **Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.**

Non sono presenti i debiti assistiti da garanzie reali.

- **Composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;**

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

RATEI E RISCONTI ATTIVI		
	Ratei attivi	Risconti attivi
LEPIDA S.p.A.	€ -	€ 1.262.630,00
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	€ -	€ -

LEPIDA S.p.A. :

I risconti attivi sono determinati dalla contabilizzazione di costi anticipati su manutenzione software acquisiti per l'erogazione agli enti di servizi definiti nel piano industriale, e dall'acquisizione dei diritti d'uso dal Ministero dello Sviluppo Economico delle frequenze per reti radio.

RATEI E RISCONTI PASSIVI		
	Ratei passivi	Risconti passivi
LEPIDA S.p.A.	€ -	€ 3.318.131,00
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	€ 578.825,44	€ 2.901.201,00

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA:

- I ratei passivi iscritti per € 578.825,44 sono relativi principalmente alla rilevazione dei costi di personale di competenza 2018 ma che saranno erogati nel 2019.
- I risconti passivi iscritti per € 2.901.201,00 sono relativi a contributi agli investimenti.

LEPIDA S.p.A.:

I risconti passivi iscritti per € 3.318.131,00 si riferiscono principalmente a:

- Contratti IRU (*indefeasible right of use*) con operatore di telecomunicazioni EOLO Spa su circuiti trasmissivi su infrastrutture di telecomunicazioni;
 - Canoni di connettività verso Telecom Italia Spa;
 - Concessione in uso pluriennale di siti POP con funzioni di Data Center ad operatori privati;
 - Altre prestazioni di servizio.
- **Altri accantonamenti (fondi per oneri):**

FONDO PER RISCHI ED ONERI								
	1) per trattamento di quiescenza		2) per imposte		3) altri		4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	
LEPIDA S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	€	-	€	-	€	167.200,00	€	-

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA:

Gli accantonamenti iscritti per € 167.200,00 si riferiscono a eventuali rimborsi di somme già incassate.

- **Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento:**

La suddivisione degli interessi passivi è la seguente:

INTERESSI E ONERI FINANZIARI		
	Verso banche e tesoreria	Altri interessi passivi
LEPIDA S.p.A.	€ -	€ 12.426,00
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	€ 4.123,27	€ -

- **Composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo:**

PROVENTI STRAORDINARI				
	Proventi da permessi di costruire	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	Plusvalenze patrimoniali	Altri proventi straordinari
LEPIDA S.p.A.	€ -	€ -	€ -	€ -
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	€ -	€ 445.739,47	€ -	€ -

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA:

Le sopravvenienze attive iscritte per € 445.739,47 si riferiscono principalmente a storno di residui passivi e maggiori entrate su residui attivi. In particolare questa voce comprende insussistenze del passivo per € 205.757,76, entrate da rimborsi per imposte dirette per € 8.930,00, altre sopravvenienze attive per € 231.051,71.

10. Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento

I componenti dell'Organo di revisione per legge non possono svolgere attività di sindaco, revisore, o consulente in organismi rientranti nel perimetro di consolidamento dell'ente.

Per quanto riguarda gli amministratori, facendo riferimento al Sindaco ed Assessori, nessuno ha un ruolo nei CDA degli organismi consolidati. Per la partecipazione alle assemblee non è previsto alcun rimborso spese.

Per quanto riguarda le società appartenenti al gruppo amministrazione pubblica dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l'Unione non ha designato direttamente alcun membro del Consiglio di Amministrazione.

I compensi erogati dalla società Lepida ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ammontano nel 2018 ad € 35.160,00.

I compensi erogati dalla società Lepida ai componenti del Collegio dei Revisori, ammontano nel 2018 ad € 29.952,00.

11. Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul fair value, entità e natura

Le società del perimetro di consolidamento non hanno strumenti derivati.

12. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo

Le scritture di rettifica e di elisione sono evidenziate nell'allegato nota B1)

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato e della Nota Integrativa.

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

Il risultato economico del Gruppo Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Il "Gruppo Unione dei comuni della Bassa Romagna " è così costituito:

Organismo partecipato	% posseduta	Metodo di consolidamento
Società partecipate		
LEPIDA S.p.A.	0,001526%	Proporzionale

Il bilancio consolidato dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si chiude con un utile consolidato di € 61.925,00.

Il risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività tipiche " per le quali l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.


Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna:

Conto economico	UNIONE	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato
Valore della produzione	€ 42.516.805,00	€ 422,00	€ 42.517.227,00
Costi della produzione	€ 42.080.000,00	€ 413,00	€ 42.080.413,00
Risultato della gestione operativa	€ 436.805,00	€ 9,00	€ 436.814,00
Proventi e oneri finanziari	€ 141.204,00	€ 1,00	€ 141.205,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-€ 2.680,00	-€ 5,00	-€ 2.685,00
Proventi e oneri straordinari	€ 267.429,00	€ -	€ 267.429,00
Imposte sul reddito	€ 780.836,00	€ 2,00	€ 780.838,00
Risultato di esercizio	€ 61.922,00	€ 3,00	€ 61.925,00

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto Economico consolidato, suddivise per macro classi.


A) “COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE”:

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	Importo	incidenza %
Proventi da tributi	€ -	0,00%
Proventi da fondi perequativi	€ -	0,00%
Proventi da trasferimenti e contributi	€ 34.391.124,00	80,89%
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 6.747.754,00	15,87%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ordinazione	-€ 16,00	0,00%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	0,00%
Altri ricavi e proventi diversi	€ 1.378.365,00	3,24%
	€ 42.517.227,00	



B) "COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE":

	Importo	incidenza %
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 471.420,00	1,12%
Prestazioni di servizi	€ 21.531.781,00	51,17%
Utilizzo beni di terzi	€ 929.090,00	2,21%
Trasferimenti e contributi	€ 5.350.078,00	12,71%
Personale	€ 12.484.819,00	29,67%
Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.022.822,00	2,43%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e consumo	€ -	0,00%
Accantonamenti per rischi	€ -	0,00%
Altri accantonamenti	€ -	0,00%
Oneri diversi di gestione	€ 290.403,00	0,69%
	€ 42.080.413,00	



C) “PROVENTI E ONERI FINANZIARI”:

	Importo	incidenza %
<i>Proventi finanziari</i>		
Proventi da partecipazioni	€ 142.560,00	98,10%
Altri proventi finanziari	€ 2.768,00	1,90%
Totale proventi finanziari	€ 145.328,00	
<i>Oneri finanziari</i>		
<i>Interessi passivi</i>	€ 4.123,00	100,00%
<i>Altri oneri finanziari</i>	€ -	0,00%
Totale oneri finanziari	€ 4.123,00	

D) “RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE”:

	Importo	incidenza %
Rivalutazioni	€ -	0%
Svalutazioni	€ 2.685,00	100%
	€ 2.685,00	

E) “PROVENTI E ONERI STRAORDINARI”:

	Importo	incidenza %
<i>Proventi straordinari</i>		
Proventi da permessi di costruire	€ -	0%
<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	€ -	0,00%
<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	€ 445.739,00	100,00%
<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ -	0,00%
<i>Altri proventi straordinari</i>	€ -	0,00%
totale proventi	€ 445.739,00	
<i>Oneri straordinari</i>		
<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	€ -	0%
<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 178.310,00	100%
<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	€ -	0%
<i>Altri oneri straordinari</i>	€ -	0%
totale oneri	€ 178.310,00	
Totale componenti straordinarie	€ 267.429,00	

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di dell'Unione dei Comuni della Basa Romagna

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e le società/enti appartenenti al Gruppo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna hanno reperito da soci e da terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi all' "Unione dei Comuni della Bassa Romagna" e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:

Stato patrimoniale	Unione dei Comuni della Bassa Romagna	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato
Totale Crediti verso partecipanti	€ -		€ -
Immobilizzazioni immateriali	€ 1.027.800,00	€ 35,00	€ 1.027.835,00
Immobilizzazioni materiali	€ 5.295.301,00	€ 805,00	€ 5.296.106,00
Immobilizzazioni finanziarie	€ 206.806,00	-€ 1.034,00	€ 205.772,00
Totale Immobilizzazioni	€ 6.529.907,00	-€ 194,00	€ 6.529.713,00
Rimanenze	€ -	€ 1,00	€ 1,00
Crediti	€ 8.079.676,00	€ 402,00	€ 8.080.078,00
Attività finanziarie che non cost, imm.ni	€ -	€ -	€ -
Disponibilità liquide	€ 10.909.035,00	€ 86,00	€ 10.909.121,00
Totale attivo circolante	€ 18.988.711,00	€ 489,00	€ 18.989.200,00
Totale ratei e risconti attivi	€ -	€ 19,00	€ 19,00
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 25.518.618,00	€ 314,00	€ 25.518.932,00
Patrimonio netto	€ 12.529.390,00	€ 8,00	€ 12.529.398,00
<i>di cui riserva di consolidamento</i>			€ 5,00
Fondi per rischi ed oneri	€ 167.200,00	€ -	€ 167.200,00
TFR	€ -	€ 12,00	€ 12,00
Debiti	€ 9.342.001,00	€ 243,00	€ 9.342.244,00
Ratei e risconti passivi	€ 3.480.027,00	€ 51,00	€ 3.480.078,00
TOTALE DEL PASSIVO	€ 25.518.618,00	€ 314,00	€ 25.518.932,00

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato Patrimoniale consolidato:

Stato patrimoniale	Bilancio consolidato	%
Totale Crediti verso partecipanti	€ -	0%
Immobilizzazioni immateriali	€ 1.027.835,00	4%
Immobilizzazioni materiali	€ 5.296.106,00	21%
Immobilizzazioni finanziarie	€ 205.772,00	1%
Totale Immobilizzazioni	€ 6.529.713,00	26%
Rimanenze	€ 1,00	0%
Crediti	€ 8.080.078,00	32%
Attività finanziarie che non cost, imm.ni	€ -	0%
Disponibilità liquide	€ 10.909.121,00	43%
Totale attivo circolante	€ 18.989.200,00	74%
Totale ratei e risconti attivi	€ 19,00	0%
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 25.518.932,00	100%
Patrimonio netto	€ 12.529.398,00	49%
Fondi per rischi ed oneri	€ 167.200,00	1%
TFR	€ 12,00	0%
Debiti	€ 9.342.244,00	37%
Ratei e risconti passivi	€ 3.480.078,00	14%
TOTALE DEL PASSIVO	€ 25.518.932,00	100%

Finalità del Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha lo scopo di rappresentare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.

Il bilancio consolidato è anche strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo.

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di *governance* adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento.

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui l'Unione intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e normativamente deputato.

Tale documento diviene importante anche alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di rapporto società/enti partecipati dagli enti locali, che è stata ridefinita e organicamente disciplinata dal recente D.Lgs 175/2016 – TU in materia di società a partecipazione pubblica. Altresì in termini di modalità di controllo degli organismi partecipati da parte degli enti locali, gli articoli 147 quater e 147 -quinquies del D. Lgs. 267/2000 dispongono che:

Articolo 147-quater Controlli sulle società partecipate non quotate

- 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
- 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
- 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Articolo 147-quinquies Controllo sugli equilibri finanziari

- c. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Chiaramente le finalità del documento e la sua funzione di strumento di controllo, vanno rapportate alla piccola percentuale di possesso dell'unica società appartenente al Gruppo Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il cui controllo è attuato in modo congiunto da tutti gli enti aderenti, attraverso le strutture di *governance* del socio di maggioranza che è la Regione Emilia Romagna.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato

LEPIDA S.p.A.:

Ai sensi dell'art. 2427 n.22 quater c.c. dopo la chiusura dell'esercizio si rileva che con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la fusione per incorporazione di cui CUP 2000 S.c.p.a. in Lepida S.c.p.a. Processo che rientra nell'ambito del riordino delle società in *house*, che la Regione Emilia-Romagna aveva avviato con delibera n. 924/2015, in coerenza con la legge di stabilità 2015 n. 190/2014. La Regione Emilia-Romagna aveva delineato il percorso di fusione tra Lepida S.p.a e Cup 2000 nelle DGR 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1194/2017, 1419/2017 (quest'ultima relativa al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art 24 del Dlgs 175/2016).

Con la Legge Regionale n. 1 del 16 marzo 2018 è stato dato il via al ridisegno del panorama delle partecipate in Emilia-Romagna nel nome sia della razionalizzazione della spesa sia dell'ulteriore valorizzazione delle competenze tutelando professionalità e occupazione. La Legge Regionale n. 1/2018 all'articolo 11 "disposizioni di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.a. in Lepida S.p.a" prevede: " al fine di costituire un polo aggregatore dallo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida S.p.a di cui all'art. 10 della Legge Regionale 24/05/2004 n.11 (sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'art. 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.a. e Lepida S.p.a. A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida S.p.a in società consortile per azioni.

Con la fusione tra CUP 2000 S.c.p.a. e Lepida S.p.a viene creato il polo nel comparto dell'ICT – *information and communication thecnology* e il rafforzamento di due obiettivi: l'implementazione dei servizi sanitari e di welfare attraverso le nuove tecnologie e l'infrastrutturazione digitale dei territori.

Conclusioni

L'analisi del bilancio consolidato evidenzia che l'apporto della società appartenente al Gruppo Unione dei Comuni della Bassa Romagna è (pur in modo irrilevante, vista la quota di partecipazione) positivo, sia da un punto di vista economico che patrimoniale. L'utile consolidato accresce infatti quello dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di € 3,00 ed il patrimonio netto passa da € 12.529.390,00 del rendiconto 2018 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ad € 12.529.398,00 del rendiconto consolidato di gruppo.